



SVILUPPUMBRIA
SOCIETÀ REGIONALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA

AVVISO PUBBLICO

(art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 18/04/2016 n. 50)

La Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria SpA

Società a capitale pubblico della Regione Umbria

ai sensi della normativa in materia di in house providing

Via Don Bosco n. 11, 06100 Perugia (Italia)

www.sviluppumbria.it; svilpg@sviluppumbria.it

tel. 075 56811 – fax 075 5722454

Premesso che con Delibera della Giunta Regionale n. 1395 del 27 novembre 2017 è stato approvato il Programma per l'internazionalizzazione delle imprese per anno 2018 che prevede, tra l'altro, la realizzazione da parte di Sviluppumbria Spa di Progetti Bandiera mediante il sostegno alle iniziative di rilevanza internazionale, tra le quali la partecipazione della Regione alla fiera Farnborough di Londra 2018 nel settore Aerospazio,

INDICE

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (d'ora in poi Codice) e del Regolamento interno di Sviluppumbria SpA, la presente procedura negoziata per la selezione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione e fornitura in locazione delle strutture di allestimento, arredamento e grafica, nonché dei servizi connessi, relativi alla partecipazione della delegazione di aziende umbre nell'ambito della fiera internazionale di FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW dal 16 al 22 LUGLIO 2018, secondo le modalità di seguito disciplinate, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice.

CIG 7409458E28

PREMESSA	4
Sezione I – Parte Normativa	4
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 IMPORTO DI GARA	4
ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO	5
ART. 4 MODALITA' DI SVOGIMENTO DEL SERVIZIO	5
ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	5
ART. 6 RICHIESTE DI CHIARIMENTO	5
ART. 7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	6
8.1 REQUISITI GENERALI.....	6
8.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	6
8.2.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	7
8.2.2. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	8
8.3 AVVALIMENTO.....	8
8.4 SUBAPPALTO.	9
Sezione II – Parte Amministrativa.....	9
ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	9
9.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	9
ART. 10 SOCCORSO ISTRUTTORIO	11
ART. 11 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	12
11.1. Istanza di partecipazione	12
11.1.1 Documento di gara unico europeo (DGUE).....	13
11.1.2 Documentazione a corredo dell'istanza	14
11.1.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	14
ART. 12 GARANZIA PROVVISORIA.....	16
ART. 13 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	18
ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	19
ART. 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	20
ART. 16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
ART. 17 COMMISSIONE DI GARA.....	22

ART. 18. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	23
ART. 19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	23
ART. 20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	24
ART. 21 COMUNICAZIONI	25
ART. 22 RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE	25
ART. 23 CONTROVERSIE.....	25
ART. 24 CLAUSOLA FINALE	25
ART. 25 INFORMATIVA SULLA PRIVACY	25
ART. 26 ACCESSO AGLI ATTI	26
ART. 27 ALLEGATI.....	26

PREMESSA

Il presente avviso contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di presentazione di tutta la documentazione di gara, nonché alle specifiche del contratto che verrà stipulato all'esito dell'aggiudicazione, con l'aggiudicatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, Responsabile Unico della procedura di gara è il dott. Mauro Agostini, Direttore Generale di Sviluppumbria SpA.

La documentazione ufficiale di gara è la seguente:

- Avviso
- Allegato 1: capitolato tecnico
- Allegato 2: schema di istanza di partecipazione con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- Allegato 3: schema di offerta economica;
- Allegato 4: manuale applicativo di grafica d'identità visiva e manuale di grafica coordinata adottato dal "Umbria Aerospace cluster" e da Sviluppumbria SpA.

La suddetta documentazione è integralmente disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito web istituzionale di Sviluppumbria SpA, www.sviluppumbria.it, alla sezione "Procedure in corso", sottosezione "Gare ed appalti".

Sezione I – Parte Normativa

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, costituito da un unico lotto, poiché finalizzato alla realizzazione di un unico stand, pertanto non frazionabile, ha ad oggetto il servizio di ideazione, progettazione e fornitura in locazione delle strutture di allestimento, arredamento e grafica, nonché dei servizi connessi, relativi alla partecipazione allo stand Istituzionale da parte delle aziende di "UMBRIA AEROSPACE CLUSTER" alla fiera internazionale di FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW dal 16 al 22 LUGLIO 2018

Per le specifiche si rinvia al capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente avviso, allegato sub. 1.

Il luogo di svolgimento del servizio è presso la fiera internazionale di FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW.

ART. 2 IMPORTO DI GARA

L'importo di base della gara è fissato in **€ 92.000,00 oltre IVA comprensivo di quanto segue:**

- progettazione dell'allestimento completo in tutte le sue parti, arredamento e immagine grafica;
- realizzazione dello stand in locazione, relativi trasporti e connesse operazioni, adempimenti doganali, adempimenti amministrativi con l'ente fiera;
- montaggio in loco, manutenzione, assistenza durante la manifestazione, smontaggio.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

I costi della sicurezza sono pari a euro 0,00 (zero/00): l'attività non comporta rischi di interferenze per i lavoratori di Sviluppumbria SpA in quanto tutti i servizi saranno svolti fuori dalle sedi della società ed effettuati esclusivamente da personale dell'aggiudicatario, non dipendente da Sviluppumbria SpA.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, quantificati in via presunta in Euro 30.000,00 sulla base delle tabelle relative all'analisi economica e costo del lavoro del Ministero del lavoro, in particolare D.M. 19 maggio 2010 – terziario, distribuzione e servizi, con riferimento alla tabella nazionale.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, il prezzo offerto costituirà il prezzo contrattuale.

Il corrispettivo dovuto sarà quello indicato nell'offerta economica e sarà determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Al riguardo, si precisa che il prezzo offerto deve essere comprensivo di tutte le spese di viaggio, di soggiorno e di qualsiasi strumentazione necessaria e comunque ogni qualsiasi spesa necessaria e connessa all'effettuazione delle prestazioni oggetto di gara.

Si rinvia al capitolato tecnico allegato sub. 1 al presente avviso per le specifiche di dettaglio.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, Sviluppumbria SpA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In considerazione della natura delle attività richieste, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e), del Codice, Sviluppumbria SpA si riserva la facoltà di modificare l'oggetto del contratto entro la soglia del 10% (dieci per cento) dell'importo a base di gara, precisando che tali modifiche non sono sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del citato Codice.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

Si rinvia alle specifiche tempistiche di realizzazione del servizio di cui al capitolato tecnico, allegato sub. 1 al presente avviso.

ART. 4 MODALITA' DI SVOGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del contratto dovrà svolgersi in conformità al presente avviso, al capitolato tecnico allegato sub. 1 e articolarsi secondo le modalità, le specifiche tecniche e gli standard qualitativi presentati nell'offerta tecnica.

L'aggiudicatario è tenuto a conoscere e rispettare il regolamento dell'ente fiera ed in generale la normativa vigente in materia di sicurezza sia in Italia che nel Paese in cui la manifestazione si svolge. Al termine dell'evento la stazione appaltante provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 102 del Codice, che la prestazione sia stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nel presente avviso, nel capitolato tecnico e negli atti conseguenti all'aggiudicazione.

ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Si rinvia al capitolato tecnico allegato sub. 1 alla presente.

ART. 6 RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari sul contenuto dei documenti di gara, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo m.logiudice@sviluppumbria.it indicando l'oggetto della gara ed il CIG, e dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Oltre la suddetta data, le ulteriori richieste di chiarimenti non saranno prese in considerazione, in quanto tardive.

Sviluppumbria SpA pubblicherà dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, sul sito web istituzionale, alla sezione "Procedure in corso", sottosezione "Gare ed appalti", nella pagina dedicata all'avviso sotto "info aggiuntive", il contenuto delle risposte, in forma anonima, ai quesiti ed alle richieste di chiarimento, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si precisa che ai fini della presente gara faranno fede solo i chiarimenti pubblicati sul sito aziendale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Sviluppumbria SpA pubblicherà inoltre con le medesime modalità di cui sopra ogni ulteriore comunicazione attinente la presente procedura.

Sarà pertanto cura ed onere degli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il sito per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative alla presente gara sotto “chiarimenti” e “info aggiuntive”. Il medesimo sito dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara, in quanto la pubblicazione vale ai fini di notifica.

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici concorrenti, che partecipano in forma singola o associata, per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante la compilazione e sottoscrizione dell'istanza di cui al modello allegato 2, come disciplinato all'art. 11.

8.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti, attestati mediante la compilazione e sottoscrizione dell'istanza di cui al modello allegato 2, come disciplinato all'art. 11.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente avviso.

a) Requisiti di idoneità: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria: Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 200.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, per attestare la solidità economica e l'esperienza dell'operatore economico concorrente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: Esecuzione negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) dei seguenti servizi/forniture analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) almeno TRE incarichi aventi ad oggetto servizi/forniture fieristico-espositive analoghe a quelle oggetto della presente gara, con l'indicazione dell'oggetto del contratto, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come segue.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

8.2.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura **di cui alla lettera a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale di cui alla lettera b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Per il requisito relativo ai servizi analoghi di cui alla lettera c), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

8.2.2. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui alle lettere b) e c), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8.3 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, istanza/DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8.4 SUBAPPALTO.

Il subappalto è vietato.

Sezione II – Parte Amministrativa

ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

9.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo di Sviluppo Umbria, con sede in Perugia, via Don Bosco, 11, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

Il plico contenente l'offerta dell'operatore economico concorrente dovrà pervenire integro e sigillato sui lembi di chiusura, **a pena di esclusione**, esclusivamente all'Ufficio Protocollo di Sviluppo Umbria SpA, via Don Bosco, 11, Perugia, **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno venerdì 06 aprile 2018.**

Ai fini della predetta scadenza faranno fede la data e l'ora apposte sul plico dall'Ufficio Protocollo di Sviluppo Umbria SpA.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: "NON APRIRE: PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA INTERNAZIONALE DI FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW. CIG **7409458E28**"

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"BUSTA A - Documentazione amministrativa – PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA INTERNAZIONALE DI FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW – CIG: **7409458E28**"

"BUSTA B - Offerta tecnica – PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA INTERNAZIONALE DI FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW – CIG: **7409458E28**"

"BUSTA C - Offerta economica – PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA INTERNAZIONALE DI FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW – CIG: **7409458E28**"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'istanza e l'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.sviluppumbria.it>, sezione "Procedure in corso" – sottosezione "Gare e appalti".

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte non possono essere condizionate né sottoposte a termini non espressamente previsti dai documenti di gara.

ART. 10 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'istanza o DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'istanza o DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 11 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta A – Documentazione amministrativa - “PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA INTERNAZIONALE DI FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW - **CIG: 7409458E28**”, dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l’istanza di partecipazione o DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

11.1. Istanza di partecipazione

L’istanza di partecipazione alla gara è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 2 al presente avviso, mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, o un fac simile assolutamente conforme allo stesso e contenente, **a pena di inammissibilità**, tutte le dichiarazioni di cui al modello citato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato di ciascun operatore economico concorrente, in forma singola o associata, completo di copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. La medesima dichiarazione è resa con la consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nell’istanza ciascun concorrente rende anche le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiara di prendere atto che Sviluppumbria SpA si è dotata di un Modello organizzativo di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e che, essendo società a totale partecipazione pubblica, ha adottato, in adempimento della legge 190/2012 e tenuto conto del Modello 231, il Piano Triennale per la prevenzione e la corruzione e della trasparenza di cui fa parte integrante il Codice etico di comportamento, consultabile sul sito istituzionale – sezione “società trasparente”. Dichiara altresì di essere edotto che il Codice etico di comportamento costituisce lo strumento imprescindibile per la prevenzione della corruzione e fornisce le regole generali alle quali Sviluppumbria si vuole attenere nello svolgimento delle proprie attività; si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la

stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Sviluppumbria SpA si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica il Tribunale e gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

11.1.1 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Alternativamente, in sostituzione alla sopra descritta istanza di partecipazione alla gara (allegato 2) e alla relativa dichiarazione sostitutiva, è facoltà dell'operatore economico offerente compilare e inserire nella Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, il DGUE – Documento di gara unico europeo – che dovrà però riportare tutte le informazioni contenute nell'istanza sopra citata.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea del 5 gennaio 2016 e alla CIRCOLARE del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3 avente ad oggetto le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 ed è consultabile al seguente link:<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

L'Istanza o DGUE deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

11.1.2 Documentazione a corredo dell'istanza

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata, a pena di esclusione, dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, come meglio disciplinato all'art. 12 del presente avviso.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

11.1.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla istanza di partecipazione.

ART. 12 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.840,00 (milleottocentoquaranta), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento mediante bonifico avente come beneficiario Sviluppoumbria SpA, da appoggiare a:
Banca BNL Ag. di Perugia CODICE IBAN: IT 68Y010050300000000008002.
Nel caso di versamento sul c/c intestato Sviluppoumbria SpA, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui Sviluppoumbria SpA dovrà appoggiare il mandato di pagamento.
In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 13 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La Busta B - Offerta tecnica - "PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA INTERNAZIONALE DI FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW - **CIG: 7409458E28**.", contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) Nota relativa all'idea PROGETTUALE dell'allestimento.
- 2) PROGETTO ESECUTIVO dell'allestimento, che sarà parte integrante dei documenti di contratto e dovrà comprendere, a pena di esclusione:
 - PIANTE GENERALI di tutta l'area oggetto dell'appalto, in scala 1:50 accompagnata da prospetti ed eventuali particolari esecutivi considerati più rappresentativi;
 - PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI DEGLI ELEMENTI che compongono l'allestimento quali ad esempio espositori, tavoli, area reception/segreteria, salette riunioni, ripostiglio etc. il tutto rappresentato in scala 1:50 o inferiore;
 - RENDERING tridimensionali con resa cromatica reale;
 - PROGETTO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO da realizzarsi nella scala più opportuna e coerente con quanto realizzato per il progetto di allestimento generale. Deve indicare la tipologia dei corpi illuminanti, loro caratteristiche tecniche e posizionamento, nonché la quantità di luce (lux) prodotta sulle superfici di posizionamento. Il progetto dovrà indicare anche il fabbisogno di energia elettrica dell'intero stand ed il tipo di allaccio elettrico richiesto.
 - DESCRIZIONE TECNICA di tutte le opere e forniture previste nell'allestimento dove siano riportate le caratteristiche degli elementi (materiali, finiture, etc) che compongono l'allestimento e l'arredamento dello spazio.

3) Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del proponente.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti per lo studio e la redazione dei progetti presentati.

La documentazione di cui sopra costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, vincolando l'aggiudicatario al suo pieno e puntuale rispetto.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico.

Atteso che ciascun concorrente potrà esercitare il proprio diritto di accesso agli atti di gara, ai sensi dell'art. 241/1990 e s.m.i, i concorrenti hanno l'obbligo di indicare con estrema precisione e dettaglio, in calce all'offerta tecnica, fornendo adeguata motivazione, che sarà in ogni caso soggetta a valutazione da parte del RUP, quali parti dell'offerta tecnica contengano informazioni che, ove divulgate, possano ledere il legittimo interesse della tutela dei segreti tecnici e commerciali della ditta invitata.

ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La Busta C - Offerta economica - PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA INTERNAZIONALE DI FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW - **CIG: 7409458E28**", dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica che dovrà essere datata e sottoscritta per esteso in calce dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita da comprovati poteri di firma dell'impresa concorrente.

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (ALLEGATO 3) e dovrà recare l'indicazione dell'importo complessivo a corpo, a ribasso rispetto all'importo a base di gara di **Euro 92.000,00** oltre IVA, per la realizzazione del servizio oggetto di gara e che pertanto comprenda: la progettazione dell'allestimento completo in tutte le sue parti con arredamento e grafica, la sua realizzazione con fornitura in locazione, i relativi trasporti e connesse operazioni, adempimenti doganali, adempimenti amministrativi con l'ente fiera, il montaggio in loco, la manutenzione, l'assistenza durante la manifestazione e lo smontaggio.

Detto prezzo resterà fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto.

L'offerta si intenderà onnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se non espressamente menzionati nei documenti di gara e nell'offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Dovranno altresì essere indicati **a pena di esclusione**:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- l'operatore economico dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le voci di valutazione e i relativi pesi di seguito elencati.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata sulla base di un punteggio attribuito a varie voci, secondo il seguente schema:

PROPOSTA TECNICA - VOCI DI VALUTAZIONE	PARAMETRI	PESO
Soluzione Progettuale Proposta	- Rappresentatività del territorio e del cluster; - Originalità e valore estetico del progetto complessivo; - Visibilità dei prodotti delle aziende espositrici; - Ecosostenibilità degli allestimenti proposti; - Innovazione della proposta progettuale	35

Scelta dei materiali, degli arredi e degli accessori, ivi compresa l'illuminotecnica, utilizzati in coerenza con lo spirito del progetto	- Qualità dei materiali, degli arredi e degli accessori utilizzati; - Ecosostenibilità dei materiali; - Innovatività materiali	20
Funzionalità e gestibilità del progetto	- Fruibilità degli spazi e dei percorsi all'interno dello stand; - Servizi migliorativi proposti; - Grado di interesse delle caratteristiche dei servizi migliorativi proposti	20
Sub TOTALE		75
Offerta ECONOMICA		25
Totale		100

In una o più sedute riservate, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle proposte tecniche dei concorrenti ammessi secondo le voci di valutazione come sopra stabiliti, attribuendo i relativi punteggi.

La Commissione di gara, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascuna voce come sopra definite, terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e punteggi secondo i coefficienti, che dovranno essere moltiplicati per la corrispondente percentuale di punteggio massimo stabilito, di seguito specificati:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTI
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Inadeguato	0,2
Non valutabile	0

Non verranno ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica le proposte che conseguano un punteggio inferiore a 45.

Con riferimento all'offerta economica l'attribuzione dei punteggi avverrà utilizzando la seguente formula:

$$X = (P_i \cdot 25) / P_o$$

dove:

X = punteggio totale attribuito al concorrente;

P_i = prezzo **TOTALE** più basso offerto in sede di gara;

P_o = prezzo **TOTALE** offerto dal concorrente.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio

attribuito in relazione a tutte le voci di valutazione di cui sopra per la proposta tecnica e per l'offerta economica

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'operatore economico concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

ART. 16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno lunedì 09 aprile 2018 alle ore 10,00 presso Sviluppumbria SpA, con sede in Perugia, via Don Bosco, 11, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti oppure persone munite di specifica delega.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale, almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sito istituzionale almeno 3 giorni prima della data fissata.

La Commissione, di cui al successivo art. 17, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 10 del presente avviso;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) trasmettere gli atti al RUP per l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nell'ambito della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, la sanzione applicata consisterà:

- nell'esclusione del concorrente dalla procedura;
- nell'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta;
- nella segnalazione del fatto all'Autorità Anticorruzione;
- nelle eventuali conseguenze previste dall'art. 76 (Norme penali) del predetto D.P.R. n. 445/2000.

ART. 17 COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, con esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione è responsabile delle operazioni di ammissibilità delle offerte, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica sul sito web istituzionale, alla sezione "Procedure in corso", sottosezione "Gare ed appalti", nella pagina dedicata all'avviso sotto "info aggiuntive" la composizione della commissione, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 18. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati all'articolo 15 del presente avviso.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che disporrà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 20.

ART. 20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto con comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 21 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'istanza, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nell'art. 6 – richieste di chiarimento del presente avviso, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC svilupppumbria@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 22 RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Svilupppumbria SpA si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del Codice;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- c) sospendere, reindire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente;
- d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

ART. 23 CONTROVERSIE

Foro competente per le procedure di ricorso e per le controversie derivanti dal contratto è quello di Perugia.

ART. 24 CLAUSOLA FINALE

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso, unitamente ai relativi allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

ART. 25 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara regolata dal presente avviso.

I dati raccolti relativi a persone fisiche, di carattere comune e giudiziario in osservanza di quanto previsto dall'art. 80 del Codice, saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente avviso, in particolare:

- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla selezione e successivamente alla contrattualizzazione dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016;

- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la riservatezza e sarà attuato mediante supporti sia cartacei che informatici nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e dal DPS di Sviluppumbria autorizzato;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di selezione e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicargli il servizio;
- i dati acquisiti saranno comunicati ai membri della commissione nominata all'uopo per lo svolgimento della gara; potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge e agli altri concorrenti che facciano richiesta dei documenti di gara nei limiti consentiti dalla L.241/1990 e dall'art. 53 del D. lgs. 50/2016;
- saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito di Sviluppumbria, sezione "società trasparente", esclusivamente i dati dell'aggiudicatario e dei concorrenti, strettamente necessari ad adempiere a quanto previsto dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dal D.lgs. 50/2016;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003.¹
- titolare del trattamento dei dati è Sviluppumbria, responsabile del trattamento è l'Avv. Catia Del Buono, Coordinatore dell'Area Affari Generali.

ART. 26 ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. A tal riguardo i concorrenti sono invitati a comunicare, già al momento della presentazione dell'offerta tecnica, eventuali documenti o parti di essi per i quali vietano l'accesso fornendo la relativa motivazione.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, Sviluppumbria consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del Codice.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra Sviluppumbria consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni fornite.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

ART. 27 ALLEGATI

I seguenti allegati sono parte integrante del presente avviso:

Allegato 1: capitolato tecnico

Allegato 2: schema di istanza di partecipazione con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

Allegato 3: schema di offerta economica;

Allegato 4: manuale applicativo di grafica d'identità visiva e manuale di grafica coordinata adottato dal "Umbria Aerospace cluster" e "Sviluppumbria Spa"

IL DIRETTORE GENERALE e RUP

Dott. Mauro Agostini

¹ **Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)**1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere : a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.